

REGOLAMENTO (CE) N. 2182/1999 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 1999****recante modifica del regolamento (CE) n. 1685/95, che istituisce un regime per il rilascio dei titoli d'esportazione nel settore vitivinicolo, e del regolamento (CEE) n. 3388/81, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1685/95 è modificato come segue:

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999⁽²⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, e l'articolo 55, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) sulla scorta dell'esperienza acquisita nel corso delle ultime campagne, occorre prevedere che le misure particolari che la Commissione deve eventualmente adottare riguardo alle domande anormali possano, se del caso, essere differenziate per categoria di prodotti e per zona di destinazione; inoltre, poiché la stessa esperienza insegna che alcuni operatori introducono a fini speculativi domande vertenti su quantità di gran lunga superiori al loro fabbisogno e che tale pratica può ledere gli operatori che chiedono le quantità necessarie, è opportuno limitare il volume che ogni esportatore può richiedere della quantità disponibile per ciascun periodo di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1685/95 della Commissione, dell'11 luglio 1995, che istituisce un regime per il rilascio dei titoli d'esportazione nel settore vitivinicolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2098/1999⁽⁴⁾; occorre pertanto modificare alcune altre disposizioni tecniche del regolamento citato e il regolamento (CEE) n. 3388/81 della Commissione, del 27 novembre 1981, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1351/97⁽⁶⁾;

- (2) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

- 1) All'articolo 1 bis, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. In ogni periodo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), un operatore può presentare soltanto una domanda per zona di destinazione di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis, del presente regolamento. Tale domanda può vertere su una quantità massima di 30 000 hl.»

- 2) All'articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis. Le misure di cui ai paragrafi 3 e 4 possono essere modificate per categoria di prodotti e per zona di destinazione. Le zone di destinazione suddette sono le seguenti: 1) Africa, 2) Asia e Oceania, 3) Europa orientale, compresi i paesi della CEE, e 4) Europa occidentale.»

- 3) All'articolo 7, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:

«La comunicazione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), deve altresì precisare la zona di destinazione di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis.»

Articolo 2

All'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3388/81, l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«Il paese di destinazione o la zona di destinazione di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 1685/95 è menzionato nella casella 7 delle domande di titoli di esportazione e dei titoli stessi. Su richiesta dell'interessato, il paese di destinazione può essere sostituito da un altro paese, purché appartenga alla stessa zona di destinazione.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 1999.

⁽¹⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 161 del 12.7.1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 257 del 2.10.1999, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 341 del 28.11.1981, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU L 186 del 16.7.1997, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
